

In sede di risposta all'interrogazione oggi 1734 presentata dal consigliere Fabbri e discussa in data 12.12.2015 la Giunta regionale, oltre ad aver chiarito le ragioni che, dal punto di vista puramente tecnico-giuridico sconsigliavano di sollevare questione di costituzionalità avverso le disposizioni del d.l. 183/2015 sul rilievo del loro presunto carattere lesivo degli artt. 47 e 177, comma 3 Cost., ritiene di avere altresì illustrato in maniera esauriente la propria carenza di titolarità all'intervento nei procedimenti legislativi riguardanti la disciplina di risoluzione delle crisi bancarie, quale materia da ritenersi di esclusiva competenza statale.

Ciò premesso, la Giunta è consapevole della profonda e dolorosa incidenza degli effetti economici prodottisi nella collettività, in specie quella ferrarese, per effetto delle disposizioni in esso contenute, nella parte in cui è stato disposto l'azzeramento del valore di azioni ed obbligazioni subordinate emesse dai quattro istituti di credito considerati dalla normativa in oggetto e, fra essi, anche dalla "vecchia" Cassa di risparmio di Ferrara, avente sede nel territorio regionale.

Per queste ragioni la Giunta, ferma la più volte richiamata limitatezza delle proprie prerogative legislative in materia, intende esprimere con la massima convinzione, oltre alla propria solidarietà nei confronti dei cittadini penalizzati dalle procedure di risoluzione delineate dal d.l. 183/2015, il proprio supporto alle iniziative che il Governo intenderà promuovere al fine di verificare la correttezza dell'operato delle autorità preposte alla vigilanza bancaria e dei soggetti deputati al collocamento dei prodotti finanziari "azzerati" presso la clientela *retail*.

A riprova dell'intensità degli sforzi cui questa amministrazione ha inteso accingersi, già all'indomani dell'approvazione del decreto 183, allo scopo di limitarne, per quanto possibile, i segnalati effetti pregiudizievoli ed agevolare la doverosa verifica, anche in via giudiziale, circa la commissione di eventuali irregolarità nell'attività di offerta al pubblico di determinati prodotti finanziari, merita ricordarsi la recente approvazione dell'art. 3 della legge regionale 2015, n. 23 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018*. Con tale norma è stata disposta un'autorizzazione di spesa di importo pari ad euro 200.000 al precipuo scopo di fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi bancarie mediante la concessione di contributi per l'assistenza legale alle persone fisiche residenti nel territorio regionale che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con d.l. 22 novembre 2015, n.183.

Consapevole della situazione di grave sofferenza in cui versa parte della propria collettività di riferimento il legislatore regionale si è dunque già attivato in senso solidaristico, in piena armonia con l'azione del Governo e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si è voluto così contribuire, pur nei ridottissimi margini di manovra consentiti dall'attuale assetto delle competenze legislative costituzionalmente previsto, oltre che dal doveroso rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad incrementare le possibilità dei cittadini emiliano-romagnoli di conseguire ristoro delle perdite subite in conseguenza dell'eventuale acquisto di titoli non adeguati in relazione alle proprie competenze in materia finanziaria, mediante una previsione che va ad aggiungersi alle

norme istitutive del Fondo di solidarietà per la salvaguardia degli investitori introdotte dal Governo nel contesto della legge di stabilità per l'anno 2016, n. 208/2015, con l'art.1, comma 850 ss.